

**GEL S.p.A.**



Sede legale in Castelfidardo (AN), Via Enzo Ferrari, n. 1  
Iscritta al Registro delle Imprese delle Marche, con il n. 00933800427  
Capitale sociale pari a Euro 719.250 i.v.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEL S.p.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2026, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2026, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

11 febbraio 2026

## INDICE

<b>I.</b>	<b>Illustrazione della proposta di revoca delle azioni emesse dalla Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan .....</b>	<b>3</b>
I.A	Motivazioni della deliberazione proposta .....	3
I.B	Proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria .....	5
<b>II.</b>	<b>Illustrazione della proposta di modifica dello statuto sociale .....</b>	<b>6</b>
II.A	Motivazioni della deliberazione e illustrazione delle proposte di modifica statutaria .	6
II.B	Diritto di recesso .....	22
II.C	Proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria .....	26

*Signori Azionisti*

il Consiglio di Amministrazione della GEL S.p.A. (“**GEL**” o la “**Società**”), società emittente azioni quotate su “*Euronext Growth Milan*”, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l’“**Euronext Growth Milan**” e “**Borsa Italiana**”), ha convocato l’Assemblea degli Azionisti per il giorno **27 febbraio 2026, alle ore 15:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 febbraio 2026, alle ore 9:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

*Revoca delle azioni emesse dalla Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.*

Parte straordinaria

*Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 7, 8, 18, 20, 27, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 42 e 43, eliminazione degli articoli 9, 10 e 17 e introduzione dell’articolo 14, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale, il tutto subordinatamente all’efficacia della revoca delle azioni emesse dalla Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.*

La presente relazione (la “**Relazione**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di GEL l’11 febbraio 2026 e illustra le materie all’ordine del giorno su cui l’Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare.

La Relazione è pubblicata e messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società, all’indirizzo [www.gel.it](http://www.gel.it), sezione “*Azienda – Investor Relations – Assemblee*”.

\* \* \*

**I. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCÀ DELLE AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ DALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN**

**I.A Motivazioni della deliberazione proposta**

L’Assemblea degli Azionisti è chiamata a esprimersi, in sede ordinaria, sulla proposta di revoca delle azioni GEL dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (c.d. “*delisting*”) (la “**Revoca**” o il “**Delisting**”), in conformità con quanto disposto dall’articolo 18.4 dello statuto sociale e dall’articolo 41 delle “*Linee guida*” al “*Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan*” adottato e pubblicato da Borsa Italiana (il “**Regolamento Emittenti EGM**”).

La proposta di Revoca si giustifica nella prospettiva di consentire alla Società di concentrare il proprio impegno manageriale e le risorse sociali sulla gestione caratteristica, a fronte dell’accresciuta flessibilità gestionale e organizzativa e della riduzione degli oneri di gestione che conseguirebbero alla Revoca, tenuto anche conto delle dimensioni della Società e dell’articolazione dei suoi assetti proprietari. Il Consiglio di Amministrazione ritiene infatti che il *Delisting* di GEL sia un presupposto per favorirne la crescita e il rafforzamento nel medio-lungo termine, nella misura in cui consentirebbe alla Società di agire in un contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa,

con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato.

In particolare, secondo l'apprezzamento del Consiglio: *(i)* le strategie di crescita di GEL possono essere più efficacemente perseguiti da una società non quotata, che, come tale, possa beneficiare di una semplificazione dei processi decisionali e operativi; e *(ii)* il mantenimento della quotazione su Euronext Growth Milan allo stato non risponde a un apprezzabile interesse sociale della Società, avuto anche riguardo al basso livello di flottante e ai limitati e discontinui volumi di scambio del titolo che ne hanno caratterizzato il recente andamento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 18.4 dello statuto sociale e dall'articolo 41 delle *“Linee Guida”* al Regolamento Emittenti EGM, la Revoca è soggetta all'approvazione – anche ai sensi 2364, comma 1, n. 5, cod. civ. – da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, con applicazione del *quorum* deliberativo rafforzato di almeno il 90% dei voti degli Azionisti riuniti in Assemblea. Pertanto, raggiunto il *quorum* costitutivo in Assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora la proposta di Revoca sia approvata con il voto favorevole di almeno il 90% del capitale presente, la Società potrà conseguire il *Delisting*, con rilevanti conseguenze anche per gli Azionisti che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

In proposito, a fini illustrativi si rappresenta che – secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale – alla data della presente Relazione non vi sono Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nella Società, a eccezione del socio di controllo Mooring S.r.l., titolare di n. 5.158.775 azioni GEL, rappresentative dell'82,25% del capitale sociale.

Secondo quanto già reso noto con comunicato dell'11 febbraio 2026, si informano altresì gli Azionisti che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM:

- (a) in data 11 febbraio 2026, la Società ha trasmesso a Borsa Italiana formale richiesta di Revoca, subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, nei termini illustrati nella presente Relazione, informando altresì Borsa Italiana della data preferita per la Revoca;
- (b) in pari data, la Società ha altresì comunicato l'intenzione di procedere alla Revoca a BPER Banca S.p.A., quale proprio *“Euronext Growth Advisor”*; e
- (c) fatto salvo tutto quanto precede, allo stato si prevede che: *(i)* l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni GEL sull'Euronext Growth Milan possa essere il 13 marzo 2026; e *(ii)* il *Delisting* delle stesse possa avere effetto a far data dal 16 marzo 2026, sul presupposto che l'Assemblea degli Azionisti approvi la presente proposta di Revoca e Borsa Italiana abbia disposto la Revoca con apposito avviso almeno 5 giorni di borsa aperta prima della data prevista di Revoca.

A esito del *Delisting*, le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, ma potranno comunque formare oggetto di trasferimento e disposizione, per via privata, secondo le applicabili disposizioni di legge e dello statuto.

Nel più ampio contesto del *Delisting*, l'Assemblea degli Azionisti è altresì chiamata ad adottare, in sede straordinaria e con efficacia subordinata alla Revoca, talune modifiche allo statuto sociale, funzionali *inter alia* ad adeguarne i contenuti e le previsioni allo *status* di società non più quotata sull'Euronext Growth Milan, né su altri sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati, secondo quanto descritto alla Sezione II che segue e cui si rinvia per una più compiuta illustrazione.

Il Consiglio di Amministrazione – tenuto altresì conto del più ampio contesto entro il quale le modifiche statutarie si inscrivono e, quindi, del collegamento funzionale tra tali modifiche statutarie e la Revoca – ha ritenuto quale approccio più prudente e tutelante dell'interesse sociale e degli Azionisti di minoranza il riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci di GEL che non dovessero concorrere alla loro approvazione.

Pertanto, gli Azionisti che non dovessero concorrere alla delibera di approvazione delle modifiche statutarie di cui all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, in quanto assenti, astenuti o dissidenti, avranno diritto di recedere dalla Società e ottenere quindi la liquidazione delle azioni oggetto di recesso, per un valore di liquidazione – determinato in conformità all'articolo 2437-ter cod. civ. – pari a **Euro 1,97 per azione GEL**. Per maggiori informazioni in merito alle modalità e ai termini di esercizio del diritto di recesso e alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni, si rinvia al Paragrafo II.B che segue.

Si segnala infine che gli Azionisti di GEL a ciò legittimati che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, con conseguenti difficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento.

#### **I.B Proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria**

*Signori Azionisti*

in considerazione di quanto illustrato in precedenza, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea degli Azionisti di GEL, in sede ordinaria, ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GEL S.p.A.*

- *esaminati e preso atto dei contenuti della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ivi incluse le motivazioni sottese alla proposta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- *visto l'articolo 41 delle “Linee Guida” al Regolamento Emissori Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A.;*
- *visto l'articolo 18.4 dello statuto sociale;*

*delibera*

1. *di approvare – anche ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 5, cod. civ. – la revoca delle azioni di GEL S.p.A. dalle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con espressa facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, nei limiti di legge – ogni più ampio potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione e alla revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni presso Euronext Growth Milan e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto deliberato ai sensi della normativa applicabile.”*

## II. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

### II.A Motivazioni della deliberazione e illustrazione delle proposte di modifica statutaria

Come anticipato in precedenza, nel più ampio contesto del *Delisting*, l’Assemblea degli Azionisti è altresì chiamata ad adottare, in sede straordinaria, talune modifiche allo statuto sociale, funzionali *inter alia* ad adeguarne i contenuti e le previsioni allo *status* di società non più quotata sull’Euronext Growth Milan, né su altri sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati, secondo il testo illustrato nel prosieguo (le “**Modifiche Statutarie**”).

Le Modifiche Statutarie proposte prevedono, in particolare e tra l’altro:

- (a) l’espunzione e/o modificazione delle previsioni del vigente statuto introdotte al fine di conformarsi ai requisiti previsti dal Regolamento Emissenti EGM o comunque funzionali ad adeguare il sistema di *governance* alle caratteristiche proprie di una società quotata. Tali modifiche includono, *inter alia*, (i) l’eliminazione della disciplina in materia di identificazione degli azionisti (*cfr.* articolo 9 dello statuto vigente); (ii) l’eliminazione della disciplina in materia di obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti (*cfr.* articolo 10 dello statuto vigente); (iii) l’eliminazione della disciplina della c.d. “OPA endosocietaria”, ivi incluse le previsioni in materia di obbligo e diritto di acquisto (*cfr.* articolo 17 dello statuto vigente); (iv) l’eliminazione della riserva di competenza assembleare circa le operazioni di “*reverse take over*” ovvero che realizzino un “*cambiamento sostanziale del business*”, nonché in materia di revoca delle azioni dalle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan (*cfr.* articoli 18.3 e 18.4 dello statuto vigente); (v) l’eliminazione dei riferimenti ai requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti dal TUF, dal “*Codice di Corporate Governance*” e dal Regolamento Emissenti EGM, in relazione agli amministratori (*cfr.* articolo 35.2 dello statuto vigente) e a quelli di onorabilità e professionalità previsti dal TUF in relazione ai sindaci (*cfr.* articolo 42.3 dello statuto vigente); e (vi) la revisione delle modalità di nomina dell’organo amministrativo al fine di eliminare il meccanismo del c.d. “*voto di lista*” (*cfr.* articolo 36 dello statuto vigente);
- (b) la revoca delle azioni GEL dal regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), a esito della quale le azioni della Società non saranno rappresentate da certificati azionari, secondo quanto previsto dall’articolo 2346, comma 1, secondo periodo, cod. civ. Anche in considerazione delle tempistiche richieste ai fini della liquidazione delle azioni GEL che potranno essere

oggetto di recesso e nella prospettiva di consentire una ordinata “transizione” dal regime di dematerializzazione, è altresì previsto – in via transitoria – il mantenimento dell’emissione delle azioni della Società in regime di dematerializzazione sino al completamento delle attività necessarie all’esclusione delle azioni della Società dal regime di dematerializzazione, che comunque dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026; e

- (c) l’introduzione di un diritto di riscatto ai sensi del quale, qualora un azionista venga a detenere una partecipazione nella Società almeno pari al 90%, la Società o, in subordine, tale azionista avranno il diritto di riscattare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-*sexies* cod. civ., tutte le rimanenti azioni della Società (*cfr.* l’articolo 14 del testo di statuto sociale modificato nei termini proposti dal Consiglio). La soglia al cui raggiungimento è subordinato l’esercizio del riscatto è stata individuata in continuità rispetto al diritto di acquisto già previsto dall’articolo 17 del vigente statuto sociale. La riscattabilità sarà inoltre prevista quale condizione in cui qualsiasi azione della Società può incorrere al ricorrere dei relativi presupposti e – secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 10 dello statuto vigente – alla data della presente Relazione nessuno degli Azionisti è titolare di una partecipazione pari al 90% del capitale sociale. Il corrispettivo per il trasferimento delle azioni oggetto di riscatto non potrà in ogni caso essere inferiore al valore di liquidazione delle azioni spettante, ai sensi dell’articolo 2437-*ter* cod. civ., in caso di esercizio del diritto di recesso, in osservanza del principio di equa valorizzazione delle partecipazioni dei soci di minoranza.

In considerazione del collegamento funzionale tra le Modifiche Statutarie e la Revoca, l’efficacia delle Modifiche Statutarie è subordinata alla condizione che: (i) l’Assemblea degli Azionisti approvi la deliberazione di Revoca di cui all’unico punto all’ordine del giorno di parte ordinaria; e (ii) la Revoca divenga efficace.

Pertanto, in caso di approvazione delle Modifiche Statutarie e subordinatamente all’approvazione e all’efficacia della Revoca: (i) gli articoli 9, 10 e 17 dello statuto sociale di GEL saranno espunti; (ii) sarà introdotto un nuovo articolo 14; e (iii) gli articoli 7, 8, 18, 20, 27, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 42 e 43 dello statuto sociale saranno modificati, il tutto secondo quanto più precisamente illustrato nella tabella che segue e con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto e adeguamento dei richiami ad altri articoli presenti nel testo in conseguenza delle Modifiche Statutarie.

Testo vigente	Testo modificato
ARTICOLO 7	ARTICOLO 7
Azioni	Azioni
7.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.	7.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.
7.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dalla normativa vigente.	7.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dalla normativa vigente non sono rappresentate da certificati azionari, che non sono pertanto emessi ai sensi dell’articolo 2346, comma 1, secondo periodo, del codice civile. Il trasferimento delle azioni si
7.3. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta	

Testo vigente	Testo modificato
<p>e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.</p> <p>7.4. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.</p> <p>7.6. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM").</p> <p>7.7. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile.</p> <p>7.8. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p> <p>7.9. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima.</p>	<p>effettua, pertanto, con le modalità di cui all'articolo 2022, comma 2, del codice civile e ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel libro soci.</p> <p>7.3. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.</p> <p>7.4. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.</p> <p>7.6. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM").</p> <p><b>7.7 7.5.</b> Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile.</p> <p><b>7.8. 7.6.</b> Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p> <p><b>7.9 7.7.</b> Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima.</p> <p>7.8. Le azioni restano emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") a far data dall'adozione, con delibera dell'assemblea straordinaria del 27 febbraio 2026, del presente testo di statuto e fino al completamento delle attività necessarie a escludere le azioni della Società dal regime di dematerializzazione, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026 e a esito delle quali gli amministratori dovranno depositare presso il competente registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto aggiornato, con espunzione del presente articolo 7.8 e del successivo articolo 25.2.</p>

## ARTICOLO 8

### Trasferimento azioni

8.1. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 8

### Trasferimento azioni

8.1. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente e dal precedente articolo 7.

Testo vigente	Testo modificato
<b>ARTICOLO 9</b>	<b>ARTICOLO 9</b>
<b>Identificazione degli azionisti</b>	<b>Identificazione degli azionisti</b>
<p>9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salvo diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p> <p>9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.</p> <p>9.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>	<p>9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salvo diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p> <p>9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.</p> <p>9.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>
<b>ARTICOLO 10</b>	<b>ARTICOLO 10</b>
<b>Trasparenza e informativa</b>	<b>Trasparenza e informativa</b>
<p>10.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'EGM, è applicabile, ai sensi del Regolamento Emissori EGM approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento EGM"), la disciplina relativa alle Società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.</p>	<p>10.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'EGM, è applicabile, ai sensi del Regolamento Emissori EGM approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento EGM"), la disciplina relativa alle Società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.</p>

Testo vigente	Testo modificato
<p>10.2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento EGM (la <b>“Partecipazione Significativa”</b>) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>10.3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un <b>“Cambiamento Sostanziale”</b> che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza e, pertanto, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p>	<p>10.2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento EGM (la <b>“Partecipazione Significativa”</b>) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>10.3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un <b>“Cambiamento Sostanziale”</b> che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza e, pertanto, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p>

[Non presente]

## ARTICOLO 14

### Diritto di riscatto

14.1. Se un azionista viene a detenere – individualmente e/o congiuntamente alle persone che agiscono di concerto con lo stesso (secondo la nozione di cui all'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis, del TUF) – una partecipazione (secondo la nozione di cui all'articolo 105, comma 2, del TUF, e alle relative disposizioni attuative) almeno pari al 90% (la **“Soglia”**), la Società – su delibera del consiglio di amministrazione – o, in subordine, tale azionista (l'**“Azione Rilevante”**) avranno il diritto di riscattare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-*sexies* del codice civile, tutte le rimanenti azioni della Società (il **“Diritto di Riscatto”**).

14.2. Il corrispettivo per il trasferimento delle azioni oggetto del Diritto di Riscatto (il **“Prezzo di Riscatto”**) è pari:

- se il raggiungimento della Soglia consegue ad acquisti a titolo oneroso, al maggiore tra: (i) il prezzo per azione pagato quale corrispettivo per l'acquisto che ha determinato il raggiungimento della Soglia; e (ii) un ammontare corrispondente al valore di liquidazione delle azioni spettante ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile in caso di esercizio del diritto di recesso, come determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile (il **“Valore di Recesso”**);
- in ogni altro caso, al Valore di Recesso.

Testo vigente	Testo modificato
	<p>14.3. Il Diritto di Riscatto è esercitato, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui il raggiungimento della Soglia da parte dell’Azione Rilevante (individualmente e/o congiuntamente alle persone che agiscono di concerto con lo stesso) è registrato nel libro soci, mediante (i) comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata e/o ogni altro mezzo di comunicazione che garantisca adeguata evidenza della ricezione, ovvero (ii) avviso pubblicato in almeno uno dei seguenti quotidiani: “Il Giornale”, “Il Sole24 Ore”, “Milano Finanza”, “Italia Oggi” (la “Comunicazione di Riscatto”). La Comunicazione di Riscatto dovrà indicare (i) la data in cui avrà efficacia il trasferimento delle azioni riscattate (la “Data di Riscatto”) – che non potrà in ogni caso aver luogo prima del decorso del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di invio o pubblicazione della Comunicazione di Riscatto – e (ii) il Prezzo di Riscatto, determinato ai sensi dell’articolo 14.2 che precede.</p> <p>14.4. La Società o l’Azione Rilevante, a seconda del caso, acquisiranno la piena ed esclusiva proprietà delle azioni riscattate, libera da vincoli e gravami, con effetto dalla Data di Riscatto. Il Prezzo di Riscatto dovuto dalla Società o dall’Azione Rilevante, a seconda del caso, dovrà essere corrisposto, alla Data di Riscatto, sul conto corrente che sarà comunicato per iscritto dai soci alla Società o all’Azione Rilevante almeno 3 (tre) giorni prima della Data di Riscatto. In mancanza di tale comunicazione: (i) l’ammontare corrispondente al Prezzo di Riscatto dovrà essere depositato su un conto corrente aperto in nome della Società o dell’Azione Rilevante, a seconda del caso, e vincolato al pagamento del Prezzo di Riscatto in favore degli azionisti interessati; e (ii) l’obbligo di pagamento del Prezzo di Riscatto dovrà intendersi adempiuto, con conseguente liberazione della Società o dell’Azione Rilevante, a far data dal deposito del relativo importo sul conto indicato al punto (i) che precede.</p> <p>14.5. I soci le cui azioni siano oggetto del Diritto di Riscatto possono contestare il Valore di Recesso (e, per esso, il Prezzo di Riscatto), come determinato ai sensi dell’articolo 14.2 che precede, mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di amministrazione della Società entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’invio o dalla pubblicazione della Comunicazione di Riscatto.</p> <p style="text-align: right;">In caso di contestazione, si applica l’articolo 2437-<i>ter</i>, comma sesto, del codice civile, e la Data di Riscatto si determinerà al 15° giorno dopo che l’esperto ha rilasciato la relazione giurata prevista da</p>

Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">tale norma.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>14.6. Alla Data di Riscatto, gli amministratori della Società avranno pieno titolo per, e saranno tenuti a, iscrivere nel libro soci il trasferimento delle azioni oggetto del Diritto di Riscatto in favore dell'Azionista Rilevante o della Società, a seconda del caso.</b></p>
<b>ARTICOLO 17</b>	<b>ARTICOLO 17</b>
<b>OPA Endosocietaria</b>	<b>OPA Endosocietaria</b>
<p>17.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>17.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, e ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “<b>Disciplina Richiamata</b>”). Il diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale.</p> <p>17.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento EGM stesso.</p> <p>17.4 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei)</p>	<p>17.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>17.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, e ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “<b>Disciplina Richiamata</b>”). Il diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale.</p> <p>17.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento EGM stesso.</p> <p>17.4 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei)</p>

Testo vigente	Testo modificato
mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.	mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.
17.5 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salvo la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.	17.5 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salvo la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
<b>ARTICOLO 18</b>	<b>ARTICOLO 18 16</b>
<b>Competenze dell'assemblea ordinaria</b>	<b>Competenze dell'assemblea ordinaria</b>
18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.	18.1-16.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
18.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:	18.2 16.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio;	a. l'approvazione del bilancio;
b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;	c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
18.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:	18.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
d. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento EGM;	d. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento EGM;
e. cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento EGM;	e. cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento EGM;
f. revoca dalle negoziazioni sull'EGM delle	f. revoca dalle negoziazioni sull'EGM delle

Testo vigente	Testo modificato
<p>azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM e dal successivo articolo 18.4.</p> <p>18.4. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni su EGM delle azioni della Società, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM e dal successivo articolo 18.4.</p> <p>18.4. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni su EGM delle azioni della Società, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>

## ARTICOLO 20

### Convocazione dell'assemblea

20.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

20.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

20.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

20.4. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Giornale", "Il Sole24 Ore", "Milano Finanza", "Italia Oggi", nonché sul sito Internet della Società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. 20.5. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

## ARTICOLO 20 18

### Convocazione dell'assemblea

20.1 18.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

20.2 18.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

20.3 18.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

20.4 18.4. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Giornale", "Il Sole24 Ore", "Milano Finanza", "Italia Oggi", nonché sul sito Internet della Società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. È altresì consentita la convocazione dell'assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica certificata od ordinaria, purché i soci abbiano comunicato alla Società il rispettivo indirizzo di posta elettronica) almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

20.5. 18.5 L'avviso di convocazione deve indicare:

Testo vigente	Testo modificato
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;</li> <li>- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;</li> <li>- le materie all'ordine del giorno;</li> <li>- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</li> </ul>
<b>ARTICOLO 27</b>	<b>ARTICOLO 27 25</b>
<b>Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare</b>	<b>Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare</b>
<p>27.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>27.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione"). La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>27.3. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.</p>	<p>27.1. <b>25.1.</b> Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p><b>27.2. 25.2.</b> <i>La Fintantoché le azioni restano emesse in regime di dematerializzazione ai sensi del precedente articolo 7.8, la</i> legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione"). La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p><b>27.3. 25.3</b> I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.</p>
<b>ARTICOLO 30</b>	<b>ARTICOLO 30 28</b>
<b>Procedimento assembleare</b>	<b>Procedimento assembleare</b>
<p>30.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>30.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione</p>	<p>30.1. <b>28.1.</b> L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p><b>30.1. 28.2.</b> L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,</p>

Testo vigente	Testo modificato
<p>che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>	<p>contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. <b>Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</b></p>
<b>ARTICOLO 35</b>	<b>ARTICOLO 35 33</b>
<b>Composizione dell'organo amministrativo</b>	<b>Composizione dell'organo amministrativo</b>
<p>35.1. L'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.</p> <p>35.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento EGM.</p>	<p>35.1. <b>33.1.</b> L'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione, composto da <del>un</del> numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) <b>2 (due) o 3 (tre) consiglieri, ovvero a un amministratore unico.</b> Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.</p> <p>35.2. <b>33.2.</b> Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di <b>eleggibilità previsti dall'articolo 2382 del codice civile</b> onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento EGM.</p>
<b>ARTICOLO 36</b>	<b>ARTICOLO 36 34</b>
<b>Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</b>	<b>Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</b>
<p>36.1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 15%.</p> <p>36.2. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la</p>	<p>36.1. <b>34.1.</b> Il consiglio di amministrazione o <b>l'amministratore unico</b> è nominato dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 15%.</p> <p>36.2. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la</p>

Testo vigente	Testo modificato
<p>Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>36.3. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>36.4. Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>36.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.</p> <p>36.6. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'all'articolo, 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>36.7. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>(ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente -</p>	<p>Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>36.3. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>36.4. Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>36.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.</p> <p>36.6. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'all'articolo, 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>36.7. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>(ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente -</p>

Testo vigente	Testo modificato
<p>con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>36.8. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.</p> <p>36.9. In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).</p> <p>36.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>36.11. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>36.12. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.</p> <p>36.13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che</p>	<p>con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>36.8. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.</p> <p>36.9. In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).</p> <p>36.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>36.11. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p><b>36.12. 34.2.</b> Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.</p> <p><b>36.13. 34.3.</b> Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a</p>

Testo vigente	Testo modificato
<p>talì candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione propone la nomina di determinati soggetti e successivamente l'assemblea provvede alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p> <p>36.14. Qualora vengano meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio.</p> <p>In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>36.15. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>36.16. L'elezione dei membri mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero organo amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p>	<p>condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione propone la nomina di determinati soggetti e successivamente l'assemblea provvede alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista con deliberazione approvata dal collegio sindacale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 34.4 che segue. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.</p> <p>36.14. 34.4. Qualora vengano meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio.</p> <p>In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>36.15. 34.5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>36.16. L'elezione dei membri mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero organo amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p>
<b>ARTICOLO 37</b>	<b>ARTICOLO 37 35</b>
<b>Presidente del consiglio di amministrazione</b>	<b>Presidente del consiglio di amministrazione</b>
<p>37.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>37.2. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.</p>	<p>37.1. 35.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>37.2. 35.2. Il consiglio nomina può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.</p>
<b>ARTICOLO 39</b>	<b>ARTICOLO 39 37</b>
<b>Delibere del consiglio di amministrazione</b>	<b>Delibere del consiglio di amministrazione</b>
<p>39.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.</p> <p>39.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.</p> <p>39.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.</p> <p>39.4. Le modalità di convocazione non devono rendere</p>	<p>39.1. 37.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.</p> <p>39.2. 37.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.</p> <p>39.3. 37.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.</p>

Testo vigente	Testo modificato
<p>eccessivamente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.</p> <p>39.5. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;</li> <li>- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.</li> </ul> <p>I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.</p> <p>39.6. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 30 del presente statuto.</p> <p>39.7. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.</p> <p>39.8. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.</p> <p>39.9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>	<p>39.4. <b>37.4.</b> Le modalità di convocazione non devono rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.</p> <p>39.5. <b>37.5.</b> Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;</li> <li>- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.</li> </ul> <p>I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.</p> <p><b>Quando il consiglio di amministrazione è composto da n. 2 (due) amministratori, le deliberazioni del consiglio sono assunte con la presenza e il voto favorevole di entrambi gli amministratori.</b></p> <p>39.6. <b>37.6.</b> Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 30 del presente statuto. <b>Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</b></p> <p>39.7. <b>37.7.</b> Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.</p> <p>39.8. <b>37.8.</b> Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.</p> <p>39.9. <b>37.9.</b> Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>
ARTICOLO 40	ARTICOLO 40 38
<b>Rappresentanza sociale</b>	<b>Rappresentanza sociale</b>
<p>40.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.</p> <p>40.2 La rappresentanza può inoltre essere conferita agli amministratori delegati dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai</p>	<p>40.1. <b>38.1.</b> La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.</p> <p>40.2. <b>38.2.</b> La rappresentanza può inoltre essere conferita agli amministratori delegati dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. La rappresentanza</p>

Testo vigente	Testo modificato
procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli isrittori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
<b>ARTICOLO 42</b>	<b>ARTICOLO 42 40</b>
<b>Collegio sindacale</b>	<b>Collegio sindacale</b>
42.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.	42.1. <b>40.1.</b> Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
42.2. L'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il presidente.	42.2. <b>40.2.</b> L'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il presidente.
42.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.	42.3. <b>40.3.</b> Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. <b>I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.</b>
42.4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	42.4. <b>40.4.</b> I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
42.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.	42.5. <b>40.5.</b> Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
42.6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 30 del presente statuto.	42.6. <b>40.6.</b> Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 30 28 del presente statuto.
<b>ARTICOLO 43</b>	<b>ARTICOLO 43 41</b>
<b>Controllo contabile</b>	<b>Controllo contabile</b>
43.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una Società di revisione avente i requisiti	43.1. <b>41.1.</b> La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una <b>Sociedad</b> di revisione avente i

Testo vigente	Testo modificato
previsti dalla legge.	requisiti previsti dalla legge <b>oppure, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempreché non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.</b> L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso, se non nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalla legge.
43.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:	43.2. <b>41.2.</b> Le funzioni di controllo contabile prevedono:
- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;	- la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	- l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
43.3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.	43.3. <b>41.3.</b> L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

## II.B Diritto di recesso

### 1. *Sussistenza, termini e modalità di esercizio*

Talune delle Modifiche Statutarie pongono questioni interpretative sulla spettanza o meno del diritto di recesso agli Azionisti che non dovessero concorrere all'approvazione della deliberazione assembleare di cui all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria (la “**Delibera**”), in quanto assenti, astenuti o dissenzienti.

In particolare:

- (a) la modifica all'articolo 36 del vigente statuto sociale, nella parte in cui elimina la regola del c.d. “voto di lista” ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'articolo 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., che riconosce il diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti “*le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione*”. Per come formulata, tale norma si caratterizza per l'estrema ambiguità che ne rende alquanto controverso l'ambito di applicazione, tanto da non consentire di giungere a conclusioni univoche circa la spettanza del diritto di recesso nel caso di specie; e
- (b) parimenti, non è pacifico se (i) la disciplina sulla c.d. “OPA endosocietaria”, prevista dall'articolo 17 dello statuto vigente e di cui si propone l'eliminazione, e (ii) il diritto di riscatto, di cui si propone l'introduzione all'articolo 14, siano riconducibili ai “*vincoli alla circolazione dei titoli azionari*” la cui rimozione o introduzione legittima il recesso dei

soci che non dovessero concorrere alla loro approvazione, ai sensi dell’articolo 2437, comma 2, lett. b), cod. civ.

Ciò premesso, a esito delle dovute analisi e valutazioni, il Consiglio di Amministrazione – tenuto altresì conto del più ampio contesto entro il quale le Modifiche Statutarie si inscrivono e, quindi, del collegamento funzionale tra le Modifiche Statutarie e la Revoca – ha ritenuto quale approccio più prudente e tutelante dell’interesse sociale e degli Azionisti di minoranza il riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci di GEL che non abbiano concorso all’approvazione della Delibera, in quanto assenti, astenuti o dissenzienti.

Gli Azionisti di GEL che non avranno concorso all’approvazione della Delibera potranno, quindi, esercitare il diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni possedute, entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrente dalla data di iscrizione della medesima presso il Registro delle Imprese.

Si riportano di seguito i principali passaggi del procedimento, come disciplinati dagli articoli 2437-*bis* e ss. cod. civ.:

- (a) la dichiarazione di recesso dovrà essere effettuata dal singolo Azionista di GEL mediante lettera raccomandata spedita alla sede legale della Società (GEL S.p.A., via Enzo Ferrari, n. 1, 60022, Castelfidardo (AN) – Italia) entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrente dalla data di iscrizione della Delibera presso il Registro delle Imprese; si rammenta al riguardo che, ai sensi dell’articolo 43 del Provvedimento Banca d’Italia-CONSOB del 13 agosto 2018 (il “**Provvedimento Banca d’Italia-CONSOB**”), la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 cod. civ. è certificata da una comunicazione dell’intermediario alla Società. Pertanto, gli Azionisti di GEL che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere all’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della legge di trasmettere la suddetta comunicazione alla Società, ai sensi dell’articolo 41 del Provvedimento Banca d’Italia-CONSOB;
- (b) le azioni GEL per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”) sono rese indisponibili dall’intermediario e, pertanto, l’Azione non può più dispone sino alla loro liquidazione;
- (c) decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso, gli amministratori della Società dovranno depositare presso il registro delle imprese l’offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso agli altri Azionisti in proporzione numero di azioni possedute. Il periodo per l’offerta in opzione e in prelazione durerà almeno 30 (trenta) giorni dal deposito dell’offerta stessa presso il Registro delle Imprese. Contestualmente all’esercizio dell’opzione, gli Azionisti avranno altresì facoltà, purché ne facciano contestuale richiesta, di esercitare il diritto di prelazione ad acquistare le Azioni Oggetto di Recesso che siano eventualmente rimaste inoperte (nel suo complesso, l’“**Offerta in Opzione e in Prelazione**”);
- (d) qualora all’esito dell’Offerta in Opzione e in Prelazione residuino talune Azioni Oggetto di Recesso, il Consiglio di Amministrazione valuterà l’opportunità di collocare tali azioni presso terzi (il “**Collocamento a Terzi**”); e
- (e) in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso a esito

dell'Offerta in Opzione e in Prelazione e dell'eventuale Collocamento a Terzi, le Azioni Oggetto di Recesso residue saranno acquistate dalla Società utilizzando riserve disponibili. In questa prospettiva, il Consiglio di Amministrazione propone altresì all'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare sulle Modifiche Statutarie di autorizzare, per quanto occorrer possa, l'acquisto e l'eventuale disposizione delle Azioni Oggetto di Recesso che non siano acquistate dai soci o dai terzi in esito alla procedura prevista dall'articolo 2437-*quater* cod. civ., alle condizioni e nei termini stabiliti dalla legge.

Si precisa sin d'ora che l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso è condizionata alla circostanza che (i) l'Assemblea degli Azionisti di GEL approvi la deliberazione di Revoca di cui all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria; e (ii) la Revoca divenga efficace. Pertanto:

- (a) la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in favore degli Azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso acquistate nell'ambito della procedura di liquidazione, saranno subordinati all'avveramento di tale condizione; e
- (b) in caso di suo mancato avveramento, le Azioni Oggetto di Recesso torneranno nella disponibilità dei relativi possessori senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili alla data della presente Relazione, tra cui la data di effettiva iscrizione della Delibera presso il Registro delle Imprese, e le indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno rese note agli Azionisti di GEL secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

## 2. *Valore di liquidazione*

Il Consiglio di Amministrazione di GEL – acquisiti il parere del Collegio Sindacale e quello del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società (ovverosia BDO Audit Services S.r.l.), che si sono entrambi espressi in favore della congruità del valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, come deliberato dal Consiglio – ha determinato in **Euro 1,97 per azione** il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso.

Il valore di liquidazione è stato determinato in conformità al criterio di cui all'articolo 2437-*ter*, comma 2, cod. civ., ovverosia tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché del valore di mercato delle azioni.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del supporto di un esperto indipendente, nella persona del prof. Cesare Tomassetti, che ha emesso in data 11 febbraio 2026 un proprio parere sul valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso (il **“Parere dell'Esperto Indipendente”**).

Le valutazioni formulate nel Parere dell'Esperto Indipendente sono state condotte considerando la Società in ottica di continuità aziendale, senza tenere conto di alcun premio di maggioranza o sconto di minoranza (e quindi calcolando il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso rispetto al valore del 100% del capitale economico della Società),

applicando metodologie comunemente accettate nella comunità finanziaria e adeguate alle caratteristiche specifiche di GEL.

Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e alle migliori prassi valutative nazionali e internazionali, il prof. Cesare Tomassetti ha stimato il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso applicando le seguenti metodologie valutative:

- (a) il metodo misto patrimoniale-reddituale – in base al quale il valore di una società è dato dalla somma del patrimonio netto rettificato e dell'attualizzazione della differenza tra reddito normalizzato atteso e la redditività richiesta sul patrimonio netto rettificato –, che è stato assunto quale criterio principale, in quanto ritenuto idoneo a consentire di ponderare adeguatamente le componenti patrimoniali e reddituali, in aderenza a quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e alle *best practice* valutative nel contesto di operazioni similari; e
- (b) il metodo del prezzo medio di mercato delle azioni GEL, che è stato impiegato quale parametro di riscontro esterno da integrare nella valutazione complessiva, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., secondo cui il valore di liquidazione deve essere determinato tenuto altresì conto “*dell'eventuale valore di mercato delle azioni*”. In questa prospettiva e in linea con la prassi valutativa per gli emittenti Euronext Growth Milan, il prof. Cesare Tomassetti ha ritenuto adeguato e coerente fare riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni GEL degli ultimi 6 mesi. In proposito, il Parere dell'Esperto Indipendente mette in rilievo come l'affidabilità del metodo dei prezzi di mercato – pur connotato da un elevato grado di verificabilità e oggettività – richieda un'attenta valutazione caso per caso: fattori quali la discontinuità degli scambi con volumi concentrati in un numero ridotto di sedute e la scarsità di “*floating supply*” di azioni possono contribuire a determinare una decorrelazione tra prezzo di borsa e fondamentali della Società.

Il Parere dell'Esperto Indipendente ha quindi stimato il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso adottando una media ponderata tra i due metodi, con prevalenza del criterio misto patrimoniale-reddituale. Tale scelta valutativa si giustifica anche nella prospettiva di tenere in adeguata considerazione la circostanza per cui, nel semestre di riferimento, l'andamento complessivamente crescente dei corsi di borsa sia stato influenzato da elementi microstrutturali – quali flottante contenuto, discontinuità degli scambi e volumi concentrati in un numero sporadico di sedute – che hanno concorso a determinare uno scostamento non trascurabile tra il valore stimato con il metodo principale e la media dei prezzi di mercato, pur in assenza di elementi correlabili a un proporzionale miglioramento dei fondamentali della GEL nel periodo di riferimento. La ponderazione adottata consente pertanto, secondo il ragionevole apprezzamento dell'esperto, di stimare un valore di liquidazione che esprime il valore equo di mercato della partecipazione degli Azionisti recedenti nel rispetto dei criteri di legge.

Tenuto conto di quanto precede, il Parere dell'Esperto Indipendente ha raccomandato al Consiglio l'adozione di un valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso pari a Euro 1,97 per azione GEL.

Il Consiglio di Amministrazione, analizzato il Parere dell'Esperto Indipendente, ha ritenuto di condividerne e farne proprie le metodologie e le conclusioni valutative e ha

conseguentemente determinato il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in **Euro 1,97 per azione GEL**.

**II.C Proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria**

*Signori Azionisti*

in considerazione di quanto illustrato in precedenza, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea degli Azionisti di GEL, in sede straordinaria, ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di GEL S.p.A., esaminati e preso atto dei contenuti della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea anche in riferimento all'intervenuta determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di recesso da parte dei soci,*

*delibera*

1. *di (i) modificare gli articoli 7, 8, 18, 20, 27, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 42 e 43 dello statuto sociale, (ii) espungere gli articoli 9, 10 e 17 dello statuto sociale, (iii) introdurre l'articolo 14, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale e adeguamento dei richiami ad altri articoli presenti nel testo di statuto, il tutto nei termini di cui alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e allegata al presente verbale;*
2. *di subordinare l'efficacia delle modifiche statutarie di cui al punto 1 che precede alla condizione che (i) l'odierna Assemblea degli Azionisti approvi la deliberazione di revoca delle azioni emesse dalla Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan di cui all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e (ii) la revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan divenga efficace; e*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con espressa facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, nei limiti di legge – ogni più ampio potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) definire termini e modalità della procedura di liquidazione delle azioni per le quali sia esercitato il diritto di recesso (ivi incluso, l'eventuale collocamento presso terzi), per quanto occorrer possa con espressa autorizzazione, ove le azioni per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso non siano acquistate dai soci o dai terzi in esito alla procedura prevista dall'articolo 2437-quater cod. civ., ad acquistare le medesime, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla legge, in osservanza alle disposizioni di legge applicabili, ed eventualmente a procedere alla loro alienazione e/o disposizione, in tutto o in parte, in una o più volte, stabilendo il prezzo, i criteri e le modalità di disposizione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge; e (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/od opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine*

*necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo di statuto sociale aggiornato.”*

\*\*\*

Castelfidardo, 11 febbraio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione di GEL

Aroldo Berto

*(Presidente del Consiglio di Amministrazione)*